

COMUNE DI MALETTO
Città Metropolitana di Catania



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE
RAGAZZE E DEI RAGAZZI E DEL SINDACO
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DEL
COMUNE DI MALETTO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 11.04.2025

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi
- Art. 3 Soggetti partecipanti al progetto dell'istituzione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi e del Sindaco delle ragazze e dei ragazzi
- Art. 4 Competenze del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
- Art. 5 Materie di competenza del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
- Art. 6 Composizione del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
- Art. 7 Durata in carica
- Art. 8 Il Presidente del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
- Art. 9 Funzionamento del consiglio
- Art. 10 Rapporti con il Consiglio comunale
- Art. 11 Il Gruppo di Coordinamento
- Art. 12 Le Commissioni
- Art. 13 Modalità e tempi delle elezioni
- Art. 14 Attribuzione dei seggi
- Art. 15 Il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi
- Art. 16 La Giunta Comunale delle ragazze e dei ragazzi
- Art. 17 Competenze della Giunta Comunale delle ragazze e dei ragazzi
- Art- 18 Norme finali

Art. 1

Finalità

1. L'istituzione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi del Sindaco e della Giunta delle ragazze e dei ragazzi del comune di Maletto persegue la promozione della partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa della comunità locale, in particolare: educare i/le ragazzi/e all'esercizio della democrazia ed alla cittadinanza attiva, coinvolgendoli nella progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi riferiti alla crescita culturale e sociale della città; assicurare all'Amministrazione comunale il fondamentale punto di vista dei ragazzi/e e la conoscenza diretta delle loro esigenze ed aspettative, rendendole una risorsa per tutta la città; investire per il futuro, assumendosi la responsabilità di formare le nuove generazioni; migliorare la qualità della vita e diffondere una cultura dello sviluppo urbano che tenga conto delle esigenze evolutive di chi vive la città, cominciando dall'infanzia.

Art. 2

Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi

1. Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi è un organismo consultivo a base democratica che promuove e consente la libera partecipazione degli studenti alla vita pubblica cittadina.
2. Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi ha lo scopo di:
 - promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi nella vita della comunità;
 - acquisire competenze di cittadinanza e responsabilità;
 - rappresentare le opinioni e le esigenze dei ragazzi al Comune;
 - prendere coscienza del territorio e delle esigenze della collettività;
 - sviluppare il senso di appartenenza alla comunità del territorio e alle istituzioni pubbliche locali;
 - apprendere a rispettare, proteggere e valorizzare i beni comuni.
3. Attraverso questo istituto i ragazzi conoscono il funzionamento di una pubblica amministrazione e comprendono il concetto di rappresentanza, inoltre apprendono come relazionarsi continuamente con "l'altro", con ciò che è diverso nonché a cooperare per uno scopo comune, confrontando idee, modi, culture e poteri diversi.

Art. 3

Soggetti partecipanti al progetto dell'istituzione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi e del Sindaco delle ragazze e dei ragazzi

1. Sono coinvolti nel progetto dell'istituzione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi e del Sindaco delle ragazze e dei ragazzi:
 - a) gli alunni/e che frequentano la classe quinta della scuola primaria del Comune di Maletto che eleggeranno il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi e il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi;
 - b) le classi che non fanno parte dell'elettorato attivo possono partecipare come uditori alle sedute del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi ed hanno facoltà di sottoporre al vaglio dello stesso proposte deliberative;
 - c) i Dirigenti Scolastici ed i docenti delle scuole che collaborano alla realizzazione dell'iniziativa coordinando i diversi momenti organizzativi e gestionali, sostenendo e valorizzando l'attività dei ragazzi, garantendo loro uno spazio di informazione e di confronto;
 - d) gli Amministratori del Comune che coadiuvano con il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi nell'espletamento delle proprie funzioni;
 - e) il Presidente del Consiglio Comunale;
 - f) i genitori che favoriscono, sostengono e valorizzano l'esperienza dei figli.

Art. 4

Competenze del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

1. Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi rappresenta gli interessi delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Maletto.
2. Ha funzione propositiva e consultiva, può cioè formulare proposte e fornire consulenze, che devono essere ascoltate, pur non essendo vincolanti, dall'Amministrazione Comunale, la quale ha l'obbligo di informarlo sulle decisioni e sulle attività che interessano i ragazzi e di motivare l'eventuale mancato accoglimento delle proposte avanzate.
3. L'Amministrazione Comunale ha il dovere di rispondere entro 30 gg. alle proposte avanzate dal Consiglio delle ragazze e dei ragazzi e, qualora, non si possano realizzare, può procedere a formulare proposte alternative.
4. Le funzioni principali sono:
 - a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
 - g) promuove la conoscenza da parte dei giovani della Costituzione della Repubblica, dello Statuto della Regione siciliana e delle funzioni istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica nonché delle attività e delle funzioni dell'ente e del suo statuto;
 - h) promuove tra i giovani la formazione di un'attiva educazione civica;
 - i) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
 - j) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
 - k) promuove iniziative di carattere intercomunale;
 - l) promuove percorsi di educazione alla convivenza civile nonché sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare e dello sviluppo sostenibile, dell'educazione ambientale, dell'educazione finanziaria, dell'educazione all'affettività e di ogni altro ambito per l'accrescimento e lo sviluppo del bagaglio culturale del singolo;
 - m) promuove iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile;
 - n) promuove iniziative di sensibilizzazione volte al contrasto delle tossicodipendenze, dell'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive e della ludopatia;
 - o) promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema dello sport e dei corretti stili di vita;
 - p) promuove iniziative di conoscenza del territorio;
 - q) raccogliere idee e proposte dai loro compagni;
 - r) discutere e deliberare su questioni che riguardano i ragazzi e la comunità.
5. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze può, altresì, presentare osservazioni e proposte al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale anche al fine di eventuali adozioni di atti amministrativi.
6. Sulle materie di competenza comunale il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, se richiesto, può esprimere pareri nonché formulare bozze di interrogazioni consiliari al Sindaco e agli Assessori comunali.
7. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze può interagire con la consulta comunale giovanile.

Art. 5

Materie di competenza del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi

1. Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi ha il compito di collaborare con il Consiglio Comunale in via consultiva in tutte le materie di rilievo per i ragazzi, in particolare: Pubblica istruzione, vita scolastica e sociale; Cultura; Ambiente e territorio; Sport e tempo libero; Solidarietà e Cooperazione; Rapporti con Ente a Tutela dell'Infanzia.

Art. 6

Composizione del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

1. Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi è composto da 12 rappresentanti eletti dalle alunne e dagli alunni delle classi 5^a della scuola primaria presente nel territorio di Maletto

Art. 7

Durata in carica

1. Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi resta in carica un anno. Il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi resta in carica un anno e non può essere rieletto.

Art.8

il Presidente del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

1. Il Presidente rappresenta all'esterno il Consiglio, ne è il portavoce, collabora con l'Assessore alla Pubblica Istruzione, con il Sindaco e con la Giunta del Comune.
2. Durante le adunanze consiliari, il Presidente ha il compito di: Fare l'appello; Presentare e dare seguito all'o.d.g.; Leggere eventuali relazioni presentate dalle Commissioni, qualora costituite; Dare la parola; Moderare la discussione.
3. Entro dieci giorni dalle elezioni del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, quest'ultimo, su convocazione del Sindaco, si insedia per la proclamazione degli eletti. Nella predetta seduta i Consiglieri prestano giuramento davanti al Sindaco del Comune e provvedono alla elezione del Presidente del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi. L'elezione del presidente avviene mediante votazione a scrutinio segreto per appello uninominale. E' eletto Presidente il candidato che riceve la metà più uno dei voti. Se nella prima votazione nessun candidato raggiunge tale maggioranza qualificata, si procede ad una seconda votazione mediante un ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti nella prima votazione. Viene eletto colui o colei che raggiunge il maggior numero di preferenze. Il Presidente, prima di assumere la carica, presta giuramento davanti al Consiglio delle ragazze e dei ragazzi.
4. Il Presidente decade dall'incarico dopo 2 assenze ingiustificate. Può essere sfiduciato dal Consiglio delle ragazze e dei ragazzi, quando la metà più uno dei consiglieri vota una mozione di sfiducia motivata, presentata da un terzo dei consiglieri.
5. Il Presidente decade dal suo incarico se compie qualche grave atto che comporta provvedimenti disciplinari da parte dell'Istituto Scolastico di appartenenza. In tal caso il Dirigente Scolastico deve far pervenire copia della sanzione disciplinare ed il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi delibera la decadenza dall'incarico. In caso di decadenza o dimissioni nel corso dell'anno, il Presidente viene sostituito dal primo dei non eletti.
6. Il primo dei non eletti alla carica di Presidenza svolge l'incarico di Vicepresidente del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi che sostituisce il Presidente in caso di assenza giustificata.

Art. 9

Funzionamento del consiglio

1. Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente previa richiesta, al Dirigente Scolastico e disponibilità alla sorveglianza dei docenti referenti del Progetto. Nel numero massimo fissato di sedute, il Consiglio può riunirsi anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio si riunisce fuori dell'orario

scolastico e le sedute aperte ai ragazzi interessati e si svolgono in un ambiente accessibile. La sede ufficiale è il Palazzo Comunale oppure altra sede ubicata nel territorio comunale, quale, ad es. i plessi degli Istituti Scolastici.

2. L'ordine del giorno viene predisposto dal Presidente, sentite le esigenze e le proposte dei portavoce delle Commissioni, qualora costituite, raccolte da un Docente. Possono essere inseriti argomenti, purché proposti da 1/5 dei Consiglieri, anche non compresi tra quelli di competenza del Consiglio. L'ordine del giorno viene inviato almeno 5 giorni prima della seduta, in modo che i Consiglieri possano discuterne con gli alunni che rappresentano in assemblee scolastiche.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri al momento dell'appello. Nel caso in cui il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi non raggiunge il numero legale, la seduta viene rinviata alla stessa ora del giorno dopo. I Consiglieri assenti devono far pervenire la giustificazione scritta dell'assenza al Presidente. Dopo due sedute andate consecutivamente deserte, il quorum funzionale per la validità della seduta si riduce a otto componenti.
4. Il Consigliere che vuole prendere la parola deve prenotare l'intervento al Presidente alzando la mano; ogni intervento può durare max 10 minuti. Se un Consigliere ha un comportamento scorretto durante le sedute del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi o non rispetta le regole e, dopo essere stato ripreso o dal Presidente o dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, persiste nel suo atteggiamento, arrecando disturbo alla riunione, viene ammonito ed allontanato dall'aula. Tale allontanamento viene verbalizzato. Dopo due sanzioni di questo tipo, decade dall'incarico.
5. Tutte le decisioni vengono prese con delibere votate a maggioranza semplice, con voto palese, per alzata di mano, salvo casi particolari in cui il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi può decidere di utilizzare il voto segreto. Al termine di ogni votazione il Presidente proclama l'esito e la decisione presa.
6. Il Presidente coadiuvato eventualmente da un consigliere in veste di segretario, con l'aiuto di un Docente, redige il verbale di ogni riunione riassumendo la discussione e riportando le decisioni prese e l'esito delle votazioni per deliberarle. Il verbale è pubblico, può essere letto da tutti e viene inviato in copia alla scuola.
7. Un Consigliere decade dalla carica: - dopo 3 assenze ingiustificate; - dopo due ammonizioni ed allontanamenti dall'aula verbalizzati; - A seguito di sanzione disciplinare impartita dal Dirigente Scolastico; In caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere si procede alla surroga con il primo dei non eletti di quella lista.

Art. 10

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi e il Presidente del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi, ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio Comunale e può leggere le proposte del Consiglio Comunale, nonché presentare alla Presidenza del Consiglio Comunale delle proposte elaborate mediante delibera del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi.

Art. 11

Il Gruppo di Coordinamento

1. Tutte le attività del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi sono seguite dal Gruppo di Coordinamento che si istituisce con il presente regolamento. Il gruppo di coordinamento è composto dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e dal Dirigente della scuola primaria presente nel territorio di Maletto o da loro delegati.
2. Il gruppo di coordinamento ha il compito di controllare, guidare, supportare i lavori. In particolare deve: -accertarsi che le convocazioni siano inviate a tutte le scuole; -aiutare il Presidente nel predisporre l'o.d.g., informandolo dei progetti e delle delibere che saranno adottate dall'Amministrazione Comunale; -far rispettare le norme del regolamento durante le sedute; -far rispettare le regole democratiche durante le discussioni ed aiutare il Presidente nel suo ruolo di moderatore; -mantenere il collegamento con l'Amministrazione Comunale, invitando, eventualmente, a partecipare alle sedute del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi

rappresentanti comunali esperti delle materie in discussione, in modo che non vengano avanzate proposte impraticabili; -rendere note, attraverso i mezzi di informazione locali, le iniziative e le proposte del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi; -aiutare il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi e la Giunta Comunale delle ragazze e dei ragazzi nello svolgimento delle proprie funzioni; vigilare sulla regolarità delle procedure elettorali.

3. Ai componenti del Gruppo di Coordinamento non spetta alcuna attribuzione di compenso da parte del Comune.

Art. 12

Le Commissioni

1. È facoltà, insindacabile, del Dirigente scolastico costituire le Commissioni di Lavoro che si occupano delle materie di competenza del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi.

Art.13

Modalità e tempi delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi si svolgono ogni anno. La data delle elezioni è stabilita dall'Amministrazione Comunale in accordo con l'Istituzione scolastica.
2. Hanno diritto di voto tutti gli alunni che frequentano la scuola del Comune di Maletto.
3. Possono essere candidati alla carica di consigliere delle ragazze e dei ragazzi e di Sindaco delle ragazze e dei ragazzi soltanto gli alunni che frequentano la classe 5[^] della scuola primaria.
4. Nella scuola si costituisce una Commissione Elettorale composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, che verranno sorteggiati tra gli studenti non candidati e saranno affiancati da docenti della scuola. La Commissione elettorale ha il compito di predisporre:
 - gli Elenchi degli Elettori aventi diritto al voto;
 - i certificati elettorali - il calendario delle iniziative di propaganda.
5. La scuola stabilisce le modalità per la definizione dei programmi elettorali e delle liste dei candidati.
6. La campagna elettorale si apre 15 gg. prima e si chiude 2 gg. prima della data delle elezioni. Durante la campagna elettorale ogni lista e ogni candidato alla carica di sindaco ha il diritto di affiggere striscioni e manifesti in appositi spazi (anche realizzati dagli stessi ragazzi), destinati a tale uso dal Dirigente Scolastico, ed i candidati possono distribuire volantini o altro materiale durante gli intervalli tra le lezioni. Ogni lista ha diritto ad effettuare un comizio elettorale, rivolto a tutti gli elettori, per spiegare il proprio programma e presentare i candidati, ed un appello al voto nel corso del quale ciascun candidato, in un tempo stabilito dal Dirigente scolastico, a chiedere agli elettori di votarlo. Ogni candidato alla carica di sindaco delle ragazze e dei ragazzi ha diritto ad effettuare un comizio elettorale rivolto a tutti gli elettori per spiegare il proprio programma. I due comizi possono essere coordinati tra di loro atteso che ogni candidato alla carica di sindaco è collegato ad una lista.
7. Presso il plesso scolastico è istituito un seggio elettorale. Il seggio è composto da un Presidente, un Segretario e n.2 Scrutatori scelti dalla Commissione Elettorale, più i rappresentanti di lista. Le Istituzioni Scolastiche forniranno ai seggi il materiale necessario.
8. Deve essere garantito il segreto del voto. Il giorno delle elezioni gli alunni si recano, classe per classe, al seggio.
9. A chiusura del seggio, si procede al conteggio del numero delle schede per verificare se corrisponde al numero dei votanti,
10. Al termine delle operazioni di spoglio si procede al conteggio dei voti validi, delle schede nulle e delle schede bianche. Poi si controllano i voti di preferenza riportati dai candidati di ciascuna lista e i voti riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco. Si compilano i verbali con i risultati. Infine, tutto il materiale viene consegnato in plico al Gruppo di Coordinamento che procede al controllo dei voti ed alla proclamazione degli eletti.

Art. 14

Attribuzione dei seggi

1. Sono eletti consiglieri coloro che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze nella propria lista. In caso di parità di voti risulterà eletto il ragazzo più grande di età.

Art. 15

il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi

1. Il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi è eletto direttamente da tutti gli alunni delle quinte classi della scuola primaria del Comune di Maletto. Viene eletto il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validi. Nell'ipotesi in cui nessun candidato raggiunge tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Il ballottaggio si terrà dopo una settimana dalle elezioni per il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi. Non appena eletto e prima di assumere le funzioni, il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune di Maletto di adempiere bene e fedelmente ai propri compiti ed ai propri doveri. Il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi, nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità, indossa la fascia tricolore sulla spalla sinistra.
2. Chi ha ricoperto la carica di Sindaco delle ragazze e dei ragazzi non è rieleggibile alla medesima carica.
3. Il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi: -nomina la Giunta Comunale delle ragazze e dei ragazzi e indica il Vicesindaco delle ragazze e dei ragazzi; -può assistere alle sedute del Consiglio Comunale; -può proporre alla Giunta progetti ed iniziative per quanto concerne le materie delegate alla competenza del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi; -può curare i rapporti con le autorità cittadine.

Art. 16

la Giunta Comunale delle ragazze e dei ragazzi

1. La Giunta Comunale delle ragazze e dei ragazzi è composta dal Sindaco delle ragazze e dei ragazzi, che la presiede, e da un numero massimo di 4 Assessori delle ragazze e dei ragazzi, di cui uno riveste la carica di Vice Sindaco delle ragazze e dei ragazzi, nominati dal Sindaco delle ragazze e dei ragazzi.
2. Nella composizione della Giunta delle ragazze e dei ragazzi deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
3. Della nomina dei componenti della Giunta delle ragazze e dei ragazzi, il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi dà comunicazione al Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi nella prima seduta successiva alla elezione. L'Assessore delle ragazze e dei ragazzi dura in carica un anno.
4. La sede ufficiale è il Palazzo Comunale oppure altra sede ubicata nel territorio comunale, quale, ad es. il plesso scolastico.

Art. 17

Competenze della Giunta Comunale delle ragazze e dei ragazzi

1. La Giunta Comunale delle ragazze e dei ragazzi collabora con il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Alla Giunta Comunale delle ragazze e dei ragazzi spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi e per l'attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvati.
2. La Giunta Comunale delle ragazze e dei ragazzi compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente al Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi. La Giunta Comunale delle ragazze e dei ragazzi svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio

Comunale delle ragazze e dei ragazzi.

3. Prima della scadenza del mandato, la Giunta Comunale delle ragazze e dei ragazzi riferisce al Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi sulla propria attività.

Art. 18

Norme finali

1. Qualora vi fossero situazioni non disciplinate dal presente regolamento, si rinvia, per analogia, alle disposizioni vigenti in materia di elezione delle Istituzioni Comunali.